

STATUTO

“Agenzia per lo Sviluppo del Canavese”

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione denominata “Agenzia per lo Sviluppo del Canavese”.

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed opera nell'ambito territoriale dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, riservandosi forme di collaborazione con omologhe società, enti, organizzazioni ed associazioni sia nazionali che di altri Paesi. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è finalizzata a favorire il progresso e lo sviluppo del territorio canavesano. Tale finalità viene perseguita incoraggiando la solidarietà degli associati e stimolandone la collaborazione attraverso l'interscambio di esperienze e risorse, senza che ciò possa dare luogo ad ingerenza alcuna nelle attività dei singoli Associati; favorendo l'attività di ricerca e di studio delle problematiche, delle criticità e delle relative soluzioni, nonché delle potenzialità del territorio canavesano al fine di favorire il miglioramento e la crescita di tutte le sue componenti siano esse culturali, sociali od economiche; promuovendo l'elaborazione di progetti e proposte in ambito culturale, sociale ed economico, provvedendo alla loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari; incoraggiando la proposizione di istanze nelle opportune sedi istituzionali e sostenendo ogni altra forma di diffusione di principi ispirati alla finalità dell'associazione dando impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni e fondazioni che perseguano fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone quindi di:

- Promuovere una cultura identitaria del territorio canavesano, con particolare riguardo alla conservazione delle tradizioni ed alla crescita dell'immagine nazionale ed internazionale delle numerose eccellenze caratterizzante il contesto canavesano.
- Stimolare, favorire e privilegiare ogni iniziativa utile a creare un “sistema territorio” nell'intento di generare ricchezza e conoscenza, sia del territorio stesso che delle sue peculiarità sociali e produttive.
- Proporre la propria collaborazione all'autorità pubblica competente, agli enti, sia pubblici che privati, ed alle associazioni di categoria, per la risoluzione delle problematiche e per la individuazione di azioni afferenti lo sviluppo e/o la riqualificazione del territorio canavesano.
- Interagire con le autorità pubbliche competenti, con enti sia pubblici che privati e con associazioni di categoria, affinché possa essere riconosciuto il territorio canavesano come “Polo di Interesse Nazionale ed Internazionale”.
- Promuovere ed organizzare eventi, fiere e mostre, o partecipare a similari iniziative, al fine di stimolare non solo l'interesse sui prodotti canavesani ma anche per favorire la partecipazione dell'imprenditoria canavesana.
- Promuovere e favorire lo scambio di informazioni e lo sviluppo di progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operino nell'ambito della promozione socio culturale ed economica.

- Promuovere tutte le iniziative utili o necessarie al fine di progettare e dar vita a “Centri di Promozione”, collaborando per questo con organismi nazionali e sopranazionali che abbiano già manifestato la loro sensibilità e le loro proposte nella specifica materia della promozione di popolazioni e territori.
- Redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo relativo alle attività dell’Associazione.
- Organizzare incontri, conferenze, manifestazioni culturali, seminari di studio e materiale promozionale per favorire orientamenti positivi verso le finalità promosse dall’Associazione.
- Svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.
- Porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.

L’associazione può compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità associativa, comprese le compra-vendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre garanzie equivalenti.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede in Ivrea, Corso Nigra, 2.

L’Associazione può istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5 - Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative.
- b) Dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse.
- c) Dai contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici o da soggetti privati per lo svolgimento dell’attività associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.

Art. 6 – Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.

È esclusa la distribuzione agli Associati degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 – Associati

Sono Associati le persone fisiche, le Associazioni, le Società, gli Enti, sia pubblici che privati, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, e che versino la quota di associazione annualmente stabilita come da Regolamento interno.

Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, le Associazioni, le Società, gli Enti, sia pubblici che privati, dovranno comunicare chi le rappresenti in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea degli Associati.

Gli Associati possono essere:

- a) Associati Fondatori
- b) Associati Ordinari
- c) Associati Onorari.

Il Consiglio Generale fissa annualmente la quota associativa, eventualmente diversa per ogni categoria di Associati.

Il Consiglio Generale determina, con apposito regolamento interno, termini e condizioni per l'ingresso nell'Associazione e per l'appartenenza degli associati alle diverse categorie.

È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso dell'Associato o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

L'Associato decade dalla qualifica per:

1. Recesso o morte.
2. Indegnità valutata dal Consiglio Direttivo sulla base di elementi di fatto oggettivamente accertati.
3. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento palesemente in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
4. Mancato versamento della quota associativa annua, se dovuta, entro i termini stabiliti.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

Gli Associati sono convocati in assemblea almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata all'indirizzo dell'Associato per posta ordinaria o per posta elettronica o via fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può essere pubblicata anche sul sito Internet dell'Associazione.

L'assemblea verrà altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno la metà dei componenti del Consiglio Generale.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio preventivo, sul rendiconto economico-finanziario annuale, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Generale, sulle modifiche dello Statuto, sul "Regolamento Interno" e sul "Regolamento Elettorale" e sulle loro modificazioni, nonché su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, anche mediante il rilascio di delega, in forma libera, ad altro Associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, nella di lui assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato all'uopo dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente, coadiuvato dal segretario, di constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervento in assemblea.

Il Presidente può ammettere eventuali uditori esterni.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale a cura del segretario, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 – Capo II – Titolo II c. c.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale viene nominato dall'Assemblea per la durata di due anni ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quaranta componenti. Tutti i Consiglieri possono essere rieletti nelle successive Assemblee purché siano regolarmente iscritti all'Associazione quali persone fisiche o in rappresentanza di una persona giuridica, ente o associazione.

Al Consiglio Generale spetta l'individuazione di "Coordinatori dei Gruppi di lavoro", scelti tra le varie categorie di Associati, che hanno il compito di gestire i gruppi di lavoro tematici eventualmente costituitisi per l'effettuazione di studi e ricerche e la predisposizione di progetti. I Coordinatori possono essere invitati in Consiglio Generale. I Gruppi di Lavoro, regolati da uno o più Coordinatori, sono di regola composti da Associati, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti non associati. Il Consiglio Generale, con periodicità almeno semestrale, condivide con il Consiglio Direttivo i risultati raggiunti da ciascun Gruppo di Lavoro e recepisce le nuove valutazioni ed indicazioni di orientamento.

Il Consiglio Generale si riunisce tutte le volte che il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario, e comunque una volta l'anno, per deliberare in merito al programma delle attività, all'ammontare della quota sociale, alla proposta del rendiconto economico consuntivo e di quello preventivo.

Il Consiglio Generale viene convocato mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata all'indirizzo dei Consiglieri per posta ordinaria o per posta elettronica o via fax, almeno quarantotto ore prima della riunione. La riunione si intende comunque validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, a condizione che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti per carenza di informativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione della maggioranza dei membri del Consiglio Generale, anche in audio e/o teleconferenza, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Generale spettano:

- La stesura e la modificazione del "Regolamento Interno" da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea degli Associati
- La proposta all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
- La delibera contributiva per l'anno successivo
- La proposta delle attività annuali
- La predisposizione del regolamento elettorale.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Generale ed è composto da cinque a undici componenti del Consiglio Generale, incluso il Presidente, che scadono allo scadere del mandato del Consiglio Generale e, come tali, possono essere rieletti nelle successive assemblee.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata all'indirizzo dei Consiglieri per posta ordinaria o per posta elettronica o via fax, almeno quarantotto ore prima della riunione. La riunione si intende comunque validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, a condizione che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti per carenza di informativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, anche in audio e/o teleconferenza, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, se nominato.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale a cura del segretario, firmato dal Presidente, dal segretario stesso e sottoscritto dai presenti alla riunione.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, per l'esercizio delle proprie funzioni, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione di incarichi onerosi affidati dal Consiglio Direttivo stesso.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per la gestione dell'Associazione tra cui la validazione degli ingressi dei nuovi soci e l'eventuale esclusione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. A lui spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché, in ogni caso, ogni potere per la gestione ordinaria dell'Associazione nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Nomina un segretario tra i componenti del Consiglio Generale e ha facoltà di indicare un Vice Presidente, individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo che provvede, a maggioranza, alla sua nomina. Al segretario o ad altri componenti del Consiglio Direttivo possono essere delegati compiti e mansioni da parte del Presidente, pur mantenendone la responsabilità, così come la rappresentanza dell'Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.

I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale comunque compete la responsabilità nei confronti dell'Associazione e dei terzi, ai sensi dell'art. 38 - Capo III – Titolo II c. c.

Il Presidente è rieleggibile per più mandati.

Art. 12 – Collegio dei Revisori

Qualora gli Associati superino il numero di mille o, alternativamente, gli introiti annuali superino l'importo di un milione di euro, l'assemblea degli Associati provvederà a deliberare, in apposita riunione indetta a tale scopo dal Presidente entro tre mesi dal momento del superamento di tale soglia, la nomina triennale di un Revisore Unico iscritto al registro o di un Collegio di Revisori Legali, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno, che assumerà la presidenza, iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, il quale, in ogni caso, non potrà essere assegnato agli Associati, ma a finalità coerenti con gli obiettivi ed i proponimenti dell'Associazione.

Art. 14 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

REGOLAMENTO INTERNO DI “Agenzia per lo Sviluppo del Canavese”

Art.1 – Termini e condizioni per l’ammissione all’associazione.

Si considerano soci:

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- gli enti o associazioni

L’ammissione a socio avviene tramite la presentazione di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che, sulle base delle linee guida predisposte dal Consiglio Generale, delibera in materia. Lo stesso Consiglio Generale stabilisce le quote associative annuali eventualmente differenti per tipologie di soci.

Art.2 – Categorie degli Associati.

L’iscrizione nel libro degli Associati avviene nel rispetto delle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori
- b) Associati Onorari
- c) Associati Ordinari.

Associati Fondatori: il 10 febbraio 2010 hanno fondato l’Associazione i seguenti soggetti:

- Associazione Ecomuseo Anfiteatro Morenico Ivrea
- Confagricoltura – Unione Agricoltori della Provincia di Torino
- Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) – Associazione Provinciale Torino
- Confindustria Canavese
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Torino – sede di Ivrea

Associati Onorari:

Sono gli Associati a cui il Consiglio Direttivo ha attribuito tale titolo, anche se non Associati Ordinari, che si siano particolarmente distinti per motivi culturali, scientifici o economici a supporto e sviluppo dei territori e delle comunità in cui operano.

Associati Ordinari:

Sono tutti gli altri Associati non compresi nelle categorie “fondatori” e “onorari”.

Art. 3 – Quote associative

Vengono deliberate annualmente dal Consiglio Generale e, in ogni caso, non vengono applicate ai Soci Onorari.